



ORIGINALE

COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 47

**OGGETTO: SOCIETA' LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING SPA
APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE**

Il giorno 20/12/2016 alle ore 8:30 nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

	Presente
1 - ZELLI GABRIELE	X
2 – CANAL KABIR	X
3 – CARNACCINI MARCO	X
4 – MATTIELLI CHIARA	X
5 – CASAMENTI LINDA	
6 – TASSINARI FRANCESCO	X
7 – FABBRONI FLAVIANO	

PRESENTI: 5

ASSENTI: 2

Assiste il Dott. ROMANO ROBERTO Segretario Comunale

Assume la presidenza ZELLI GABRIELE

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri : TASSINARI FRANCESCO, CARNACCINI MARCO, MATTIELLI CHIARA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 15/12/2015 con oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 - 2018;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16/04/2016 con oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2017/2018 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2017-2018”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21/10/2016, con oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019. ”;

Dato atto che in data 23/09/2016 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, T.U. sulle società a partecipazione pubblica, il quale pone in capo alle Società a controllo pubblico l'onere di adeguare i propri Statuti alle prescrizioni ivi contenute entro il 31 dicembre 2016;

Dato atto che la Società “LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.” convocherà l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Modifiche Statutarie secondo quanto previsto dal nuovo Testo Unico sulle società partecipate D.Lgs. n. 175/2016 e in adeguamento alle richieste di ATERSIR in merito alla composizione del capitale sociale.

Visto il testo delle modifiche statutarie proposte, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riguardano gli adeguamenti alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulle società partecipate, D.Lgs. n. 175/2016 e altre modifiche richieste da ATERSIR;

Dato atto che sono stati modificati/integrati i seguenti articoli

ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE

Viene inserito un inciso, in ottemperanza all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, che riguarda la rispondenza della detenzione di partecipazioni alla normativa vigente;

Viene inserito un comma finale, in ottemperanza all'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, con la previsione che oltre l'80% del fatturato di competenza, sia svolto a favore degli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci, e all'art. 16, comma 2, lett. d);

ARTICOLO 6 – CAPITALE SOCIALE

Dopo la lettera d), le frasi:

“Ai sensi dell’art. 2355 bis del Codice Civile, le azioni sono intrasferibili a soggetti diversi dagli enti pubblici locali o loro società a totale partecipazione pubblica, e decorso il termine di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di deliberazione di emissione delle azioni, i Comuni soci potranno rinnovare il termine di durata del vincolo di intrasferibilità con apposita deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci.

In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l’acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.”;

vengono cassate e sostituite dal seguente testo:

“Le azioni possono essere di proprietà unicamente di amministrazioni pubbliche, loro unioni, consorzi o società a totale partecipazione pubblica che, per vincolo di legge o di statuto, non possono essere partecipate da soggetti di diritto privato.”;

ciò in adeguamento a quanto richiesto da ATERSIR, al fine di rendere conforme la società al modello di “in house a cascata” per dare vita alla società che gestirà il servizio rifiuti;

ARTICOLO 7 – AUMENTO DI CAPITALE

Viene sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 8 - AZIONI, TRASFERIMENTI DI AZIONI, RECESSO DELLE AZIONI CORRELATE, PRELAZIONE E GRADIMENTO

Viene ovunque sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI

Viene sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA

All’inizio viene inserito il comma “*E’ fatto divieto alla Società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.*” previsto dall’art. 11, comma 9, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016; Viene sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3,

del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Viene sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 14 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Viene inserito all’inizio “*Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 15 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

La frase “*I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.*” È modificata in “*Nei casi in cui sia prescritto dalla Legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario*”, in quanto non necessariamente un'Assemblea straordinaria deve essere assistita da Notaio.

ARTICOLO 16 – MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Viene sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 17 – ORGANO AMMINISTRATIVO (al posto di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il comma 1, che recita “*La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, ovvero da un amministratore unico.*” è sostituito da “*La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri o 5 membri, ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa..*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene aggiunto il testo “*Restano fermi ed invariati gli organi amministrativi nominati prima dell'adozione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016 fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio*” che disciplina il periodo transitorio;

il termine “*Consiglio di Amministrazione*” è ovunque sostituito da “*Organo Amministrativo*”, in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 18 – REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ, INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Alla fine, viene aggiunto il comma “*I componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa*”, in ottemperanza all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 19 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viene inserito all’inizio “*Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 20 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dopo le parole “Il Consiglio di Amministrazione” viene inserito l’inciso “*ove costituito*”, in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 21 – POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO. DELEGHE. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO. REMUNERAZIONE

Viene inserito all’inizio “Il Consiglio di Amministrazione, *qualora costituito,*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Il comma che recita “*Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti indicati all’art. 20 e nei limiti dell’art. 2381 c.c., delega le proprie attribuzioni ovvero per singole categorie di atti, ad uno dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega (Amministratore Delegato).*” è sostituito da “*Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, competono le attribuzioni previste dall’art. 2381 c.c.*

E’ prevista l’attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione esclusivamente ad un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall’Assemblea.” in ottemperanza all’art. 11, comma 9, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016;

Alla fine del comma “*Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall’Assemblea ordinaria degli azionisti.*” Viene aggiunto: “*Al Vice Presidente non è riconosciuto compenso aggiuntivo per la carica*”, in ottemperanza dell’art. 11, comma 9, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016;

Di seguito, viene inserito *“L’entità delle retribuzioni degli amministratori, così come quella dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dei dipendenti, verrà individuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.”* in relazione all’emanando DPCM che disciplinerà la materia;

Di seguito, viene inserito *“Agli organi societari non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato”* in ottemperanza dell’art. 11, comma 9, lett. c), del D.Lgs. n. 175/2016;

Di seguito, viene inserito *“E’ comunque fatto divieto alla società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva o stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell’art. 2125 c.c.”* in ottemperanza dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene aggiunto alla fine il seguente comma *“L’Organo amministrativo redige annualmente la relazione sul governo societario, ai sensi delle vigenti leggi in materia, a chiusura dell’esercizio. La relazione sul governo societario deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.”* in ottemperanza dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 22 – AMMINISTRATORE DELEGATO

Viene inserito all’inizio *“All’Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, e al Presidente, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite,”* in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Dopo la lettera m), viene inserita la lettera n) *“n) ove designato, e nella sua qualità di componente del Consiglio di amministrazione, esercitare in nome e per conto della Società la funzione di amministrazione ad essa affidata in caso di nomina della stessa ad organo gestionale di società”* in ottemperanza all’art. 11, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 25 – SINDACI E CONTROLLO LEGALE

Viene inserito il comma *“I componenti dell’organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.”* in ottemperanza all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 26 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Viene cassato l'ultimo comma "*Gli azionisti, in sede di costituzione ovvero alla scadenza del mandato dell'organo che esercita il controllo legale dei conti, possono attribuire tale controllo al Collegio Sindacale, ricorrendone le condizioni di legge, provvedendo in sede di atto costitutivo ovvero mediante deliberazione assembleare alla loro nomina e a determinarne il compenso.*" in ottemperanza all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene aggiunto il comma "*I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.*" in ottemperanza all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 27 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Viene ovunque sostituito il termine "Consiglio di Amministrazione" con "*Organo Amministrativo*" in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 28 – BUDGET, AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA E CONSUNTIVO

Viene ovunque sostituito il termine "Consiglio di Amministrazione" con "*Organo Amministrativo*" in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 29 – REPORT

Viene ovunque sostituito il termine "Consiglio di Amministrazione" con "*Organo Amministrativo*" in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

* * * * *

Dato atto che la Società "**FORLIFARMA S.p.A.**" ha convocato l'Assemblea Straordinaria dei Soci per il giorno 29 dicembre 2016, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica Statuto della Società.

Visto il testo delle modifiche statutarie proposte, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riguardano gli adeguamenti alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulle società partecipate, D.Lgs. n. 175/2016;

Dato atto che sono stati modificati/integrati i seguenti articoli

ARTICOLO 2 – SEDE

Viene sostituito il termine "Consiglio di Amministrazione" con "*Organo Amministrativo*" in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE

Viene sostituito il comma 3, con il seguente: “*3. Le attività di cui al precedente comma 2 ed i servizi connessi dovranno essere svolti per oltre l’80% del fatturato di competenza di ogni anno fiscale nei territori degli enti soci. È ammessa l’attività in altri territori, fino al 20%, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività della società.*” in ottemperanza all’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 8 – FINANZIAMENTI E VERSAMENTI

Viene sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 11 – TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

Viene ovunque sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 13 – ORGANI DELLA SOCIETA’

La lettera b) del comma 1 è così sostituita “*b) l’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione qualora previsto (di seguito individuato come “Organo Amministrativo”)*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene inserito il comma 2., che recita “*2. E’ fatto divieto alla società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.*”

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta dovrà essere limitata ai casi previsti dalla legge. In caso di loro costituzione, la remunerazione attribuita ai componenti dei comitati stessi non potrà essere complessivamente superiore al 30% del compenso deliberato per la carica dei componenti dell’organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all’entità dell’impegno richiesto.”, in ottemperanza all’art. 11, comma 9, lett. d), e art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 175/2016, che riguarda la rispondenza della detenzione di partecipazioni alla normativa vigente;

ARTICOLO 15 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Al comma 2 vengono modificati i termini di convocazione, passando per l’Assemblea ordinaria da 15 giorni a 8 giorni e per l’Assemblea straordinaria da 30 giorni a 15 giorni, termini ritenuti più consoni visti i nuovi mezzi di comunicazione.

ARTICOLO 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA

Viene modificata la lettera c) nel modo seguente “c) *nomina l'amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri amministratori del consiglio, i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale, e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della vigente normativa;*” in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

alla lettera f) viene sostituito “Consiglio di Amministrazione” con “Organo Amministrativo”, in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene cassata la lettera g) “g) *esamina ed emette pareri vincolanti sulle relazioni semestrali inviate dal Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sul grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nella relazione previsionale*”; per uniformare lo statuto di Forlifarma con gli altri statuti delle Società del gruppo Livia Tellus;

al comma 2. viene sostituito “Consiglio di Amministrazione” con “Organo Amministrativo”, in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 18 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Viene aggiunto al comma 1. “*Amministratore Unico*” in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 19 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viene sostituito il comma 1 “*La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea Generale, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 amministratori, di cui uno designato dal Comune di Forlì, ovvero da un amministratore unico*” con il seguente “**1. La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri o 5 membri, ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa. Restano fermi ed invariati gli organi amministrativi nominati prima dell'adozione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016 fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio.**” in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

L'attuale comma 2 viene incorporato nel comma 1, la parte finale, che recita “...*In caso di nomina del consiglio di amministrazione dovrà essere garantita un'equa distribuzione tra i generi maschile e femminile.*” viene sostituita da “**In caso di nomina del consiglio di**

amministrazione, dovrà essere garantito che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.” in ottemperanza all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene aggiunto il nuovo comma 2 “I componenti dell’Organo amministrativo devono possedere altresì i requisiti di onorabilità e professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Non possono ricoprire la carica di amministratore i dipendenti degli enti pubblici controllanti o vigilanti.

Qualora vengano nominati amministratori i dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività dei compensi, essi hanno l’obbligo di riversare i compensi alla società di appartenenza.

Non è consentito nominare, quali componenti degli organi amministrativi, gli amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento.

Qualora venga nominato amministratore un dipendente della società, questi è collocato in aspettativa non retribuita e con sospensione della relativa iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinunci ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.”, in ottemperanza all’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 21 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viene ovunque sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “Organo Amministrativo” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene aggiunto il comma 3. “L’organo amministrativo redige annualmente la relazione sul governo societario ai sensi delle vigenti norme in materia, a chiusura dell’esercizio. La relazione sul governo societario deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.” in ottemperanza all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 22 – DELEGHE DI ATTRIBUZIONI

Il comma 1. viene sostituito dal seguente “1. Il Consiglio di Amministrazione, se costituito, può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, solo ad

uno dei suoi membri o al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea determinandone i poteri e i limiti.” in ottemperanza all'art. 11, comma 9, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene inserito alla fine del comma 2. il seguente testo *“L'entità delle retribuzioni degli amministratori, così come quella dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dipendenti, verrà individuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.*

Agli organi sociali non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

È comunque fatto divieto alla società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.” in ottemperanza all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 23– RELAZIONE PREVISIONALE ED AUTORIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Viene ovunque sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Al comma 2. il termine del 31 dicembre per effettuare l'Assemblea di approvazione della Relazione Previsionale viene spostato *al 28 febbraio dell'anno successivo*, in allineamento con il Budget di Livia Tellus;

ARTICOLO 24 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al comma 2., la parola “*confermabile*” viene sostituita con “*rieleggibile*”, in quanto tale termine è più corretto;

ARTICOLO 26 – COLLEGIO SINDACALE

Al comma 1 viene cassata la frase “*ed esercita altresì il controllo contabile.*” in ottemperanza all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

Il comma 3. “*3. Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile.*” diventa “*3. Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere garantito che il genere meno rappresentato costituisca*

almeno un terzo dei componenti.” in ottemperanza all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016; viene altresì aggiunto *“I componenti dell’organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.”* in ottemperanza all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

Al comma 4. vengono inserite le parole *“L’Assemblea determina, nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 22.2,”*, in ottemperanza all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 27 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L’art. 27 è completamente sostituito dal seguente:

“1. La revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

2. L’incarico della revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione, è conferito, sentito il collegio sindacale, dall’assemblea dei soci la quale determinerà il corrispettivo, nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 22.2.”

in ottemperanza all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 28 – CONTROLLO INTERNO

Viene inserito un nuovo articolo, con il seguente testo:

“L’organo amministrativo della società è obbligato a predisporre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l’assemblea nell’ambito della relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell’esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio.

2. L’organo amministrativo della società valuta l’opportunità di integrare gli strumenti di lavoro societario, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative proprie nonché dell’attività svolta con:

- Regolamenti interni in tema di tutela della concorrenza e tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- un ufficio di controllo interno che collabori con il collegio sindacale;*
- Codici di condotta propri in tema di tutela dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché di altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;*
- Programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle rac-*

comandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

3. L'organo amministrativo della società, nella relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, indica gli strumenti integrativi del governo adottati, o dà conto, nella medesima relazione, delle ragioni della loro mancata adozione."

in ottemperanza all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 29 – BILANCIO

Viene ovunque sostituito il termine "Consiglio di Amministrazione" con "*Organo Amministrativo*" in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene inserito il comma 5 "*5. La società adotta sistemi di contabilità separata per le attività che costituiscono diritti speciali o esclusivi rispetto a quelle attività che sono svolte per la produzione della quota di fatturato non superiore al 19% a favore di altri soggetti affidanti*", in ottemperanza all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 30 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Viene sostituito il termine "Consiglio di Amministrazione" con "*Organo Amministrativo*" in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 31 – CONTROLLO DEI SOCI

Viene sostituito il termine "Consiglio di Amministrazione" con "*Organo Amministrativo*" in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Ritenuto opportuno partecipare alle Assemblee straordinarie di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., per l'approvazione delle modifiche al proprio statuto, e a quella ordinaria sempre di Livia Tellus, per le modifiche allo Statuto di Forlifarma, incaricando il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Dovadola, con indirizzo di approvare le proposte di deliberazione in atti, comprese modifiche non sostanziali alle stesse ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000:

- di regolarità tecnica, rilasciato dalla Responsabile dell'area amministrativa,
- di regolarità contabile rilasciato dalla Responsabile dell'area economico/finanziaria

Presenti al momento della votazione nr. 5 consiglieri

Con votazione nr. 4 favorevoli e nr. 1 astenuto (cons. Tassinari)

DELIBERA

- 1) di partecipare alla convocanda Assemblea Straordinaria della Società “LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.”, per discutere e deliberare in merito all’Ordine del Giorno nelle premesse richiamato;
- 2) di approvare le modifiche statutarie di cui al punto 1. dell’ordine del giorno, in conformità al testo allegato sub A) che formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di partecipare alla convocanda Assemblea Ordinaria della Società “LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.”, per discutere e deliberare in merito all’approvazione delle modifiche statutarie di Forlifarma, in conformità al testo allegato sub B) che formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di incaricare il Sindaco, o suo delegato, di intervenire in nome e per conto del Comune di Forlì alle suddette Assemblee, con indirizzo di approvare la proposta di deliberazione in atti, comprese modifiche non sostanziali alla stessa ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge.

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito;

Presenti al momento della votazione nr. 5 consiglieri

Con votazione nr. 4 favorevoli e nr. 1 astenuto (cons. Tassinari)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

STATUTO
"LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A."

<i>STATUTO VIGENTE</i>	<i>STATUTO CON MODIFICHE</i>
<p style="text-align: center;">ART. 1 – Denominazione</p> <p>E' costituita una società per azioni denominata "LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A." retta dalle norme del presente Statuto.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 1 – Denominazione</p> <p>IDEM</p>
<p style="text-align: center;">ART. 2 – Sede</p> <p>La Società ha sede nel Comune di Forlì all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.</p> <p>L'Assemblea dei soci potrà deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale o istituire o sopprimere sedi secondarie; il Consiglio di Amministrazione potrà modificare la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 2 – Sede</p> <p>IDEM</p>
<p style="text-align: center;">ART. 3 – Durata</p> <p>La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).</p>	<p style="text-align: center;">ART. 3 – Durata</p> <p>IDEM</p>
<p style="text-align: center;">ART. 4 - Oggetto sociale</p> <p>La società è strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore.</p> <p>La società detiene le partecipazioni in società che rispondono ai requisiti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge 24.12.2007, n. 244, come deliberato dal Consiglio Comunale di Forlì e degli altri comuni aderenti all'Unione dei comuni della Romagna forlivese.</p> <p>La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario; in particolare, la società ha lo scopo di:</p> <p>a) assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune di Forlì e dagli altri comuni aderenti all'Unione dei comuni della Romagna forlivese;</p> <p>b) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;</p> <p>c) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 4 - Oggetto sociale</p> <p>La società è strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore.</p> <p>La società detiene le partecipazioni in società che rispondono ai requisiti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge 24.12.2007, n. 244, e all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, come deliberato dal Consiglio Comunale di Forlì e degli altri comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.</p> <p>La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario; in particolare, la società ha lo scopo di:</p> <p>a) assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune di Forlì e dagli altri comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese;</p> <p>b) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;</p> <p>c) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo.</p>

BACQUATA BIANCA NON UTILIZZATA

<p>E' espressamente escluso:</p> <p>a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;</p> <p>b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.Lgs. 24/02/1998, n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01/09/1993, n. 385);</p> <p>c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.</p> <p>La società, rispondendo ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) potrà anche:</p> <p>a) detenere direttamente partecipazioni in società anch'esse costituite o rispondenti ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;</p> <p>b) ricevere, a titolo di conferimento o in assegnazione da parte dei Comuni soci, o delle loro società costituite ex art. 113 comma 13 del TUEL, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore ne impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi ed iscrivere nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter c.c., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali;</p> <p>c) ricevere la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà dei soci, o quale assegnataria, anche per effetto di operazioni di fusione, di società partecipate dai soci per i quali si renda opportuna la separazione e l'allocazione in società a totale partecipazione pubblica dei medesimi soci;</p> <p>d) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro valorizzazione i beni ricevuti di cui ai punti precedenti;</p> <p>e) provvedere alla gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse al fine l.</p> <p>La Società, unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio purché aventi sede ovvero operanti, per una parte prevalente della propria attività, nel territorio del Comune di Forlì e/o degli altri enti locali</p>	<p>E' espressamente escluso:</p> <p>a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;</p> <p>b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.Lgs. 24/02/1998, n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01/09/1993, n. 385);</p> <p>c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.</p> <p>La società, rispondendo ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) potrà anche:</p> <p>a) detenere direttamente partecipazioni in società anch'esse costituite o rispondenti ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;</p> <p>b) ricevere, a titolo di conferimento o in assegnazione da parte dei Comuni soci, o delle loro società costituite ex art. 113, comma 13, del TUEL, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore ne impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi ed iscrivere nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter c.c., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali;</p> <p>c) ricevere la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà dei soci, o quale assegnataria, anche per effetto di operazioni di fusione, di società partecipate dai soci per i quali si renda opportuna la separazione e l'allocazione in società a totale partecipazione pubblica dei medesimi soci;</p> <p>d) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro valorizzazione i beni ricevuti di cui ai punti precedenti;</p> <p>e) provvedere alla gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse al fine l.</p> <p>La Società, unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio purché aventi sede ovvero operanti, per una parte prevalente della propria attività, nel territorio del Comune di Forlì e/o degli altri enti locali</p>
--	--

BACCHATA BIANCA NON UNGHATA

<p>soci, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non socio.</p>	<p>soci, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non socio.</p> <p>La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento. E' ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. A tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci pubblici partecipanti è definita nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo analogo.</p>
<p>ART. 5 - Gestione delle partecipazioni nelle società in house providing</p> <p>In coerenza con quanto stabilito al primo periodo dell'art. 4 del presente statuto, la Società è strumento degli enti locali soci anche per quanto concerne la gestione delle relative partecipazioni nelle società in house providing.</p> <p>Allo scopo, la Società tiene:</p> <p>a) una contabilità separata con autonoma evidenziazione dei risultati per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse al fine di rendere trasparenti e separati gli esiti gestionali di tale attività rispetto a quelli della assunzione e gestione delle partecipazioni;</p> <p>b) apposita rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuna delle società partecipate che operano in house providing.</p> <p>La rendicontazione separata di cui al comma precedente è il risultato delle scritture contabili tenute, in relazione a ciascuna attività svolta secondo il modello dell'in house providing, dalle società partecipate da Livia Tellus Romagna Holding S.p.A..</p> <p>Quando gli organi sociali devono assumere deliberazioni circa la società in house providing dei comuni soci o le attività da esse svolte, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno.</p> <p>Quando nella stessa seduta gli organi sociali devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società in house providing devono essere tenute distinte da quelle aventi differente oggetto.</p>	<p>ART. 5 - Gestione delle partecipazioni nelle società in house providing</p> <p>IDEM</p>
<p>ART. 6 – Capitale</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 128.439.382,00 (centoventottomilioniquattrocentotrentanovemilatrecentoottanta due virgola zero zero) diviso in numero 128.439.382 (centoventottomilioniquattrocentotrentanovemilatrecen</p>	<p>ART. 6 – Capitale</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 128.439.382,00 (centoventottomilioniquattrocentotrentanovemilatrecentoottanta due virgola zero zero) diviso in numero 128.439.382 (centoventottomilioniquattrocentotrentanovemilatrecen</p>

PACQUIA DAIUOI NON QUIVATA

toottantadue) azioni nominative del valore nominale di 1 (uno) euro cadauna, di cui:

a) n. 100.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di un euro;

b) n. 18.958.594 (diciottomilioninovecentocinquantotomilacinquecentonovantaquattro) categoria "A" che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società UNICA RETI S.p.A., secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate").

c) n. 55.920 (cinquantacinquemilanovecentoventi) azioni di categoria "B" che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società START ROMAGNA S.p.A., secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate").

d) n. 9.304.868 (novemilionitrecentoquattromilaotto centosessantotto) azioni di categoria "C" che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate").

~~Ai sensi dell'art. 2355 bis del Codice Civile, le azioni sono intrasferibili a soggetti diversi dagli enti pubblici locali o loro società a totale partecipazione pubblica, e decorso il termine di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di deliberazione di emissione delle azioni, i Comuni soci potranno rinnovare il termine di durata del vincolo di intrasferibilità con apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.~~

~~In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.~~

Non è consentito porre in essere alcun negozio, ivi compresi la costituzione di pegno o usufrutto, che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni della società che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, in contrasto con le previsioni del terzo comma del presente articolo. Diversamente, il negozio è inefficace nei confronti della società e dei soci ed esso non dà diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali da parte dei terzi.

Le azioni devono essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime, in contrasto con il terzo comma del presente articolo. Gli atti che determinino siffatte conseguenze sono inefficaci nei confronti della società e dei soci e non danno ai terzi diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamenti a titolo oneroso o gra-

toottantadue) azioni nominative del valore nominale di 1 (uno) euro cadauna, di cui:

a) n. 100.120.000 (**centomilionicentoventimila**) azioni ordinarie del valore nominale di un euro;

b) n. 18.958.594 (diciottomilioninovecentocinquantotomilacinquecentonovantaquattro) categoria "A" che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società UNICA RETI S.p.A., secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate").

c) - n. 55.920 (cinquantacinquemilanovecentoventi) azioni di categoria "B", che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società START ROMAGNA S.p.A. secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate").

d) n. 9.304.868 (novemilionitrecentoquattromilaotto centosessantotto) azioni di categoria "C" che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A. secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate").

Le azioni possono essere di proprietà unicamente di amministrazioni pubbliche, loro unioni, consorzi o società a totale partecipazione pubblica che, per vincolo di legge o di statuto, non possono essere partecipate da soggetti di diritto privato.

Non è consentito porre in essere alcun negozio, ivi compresi la costituzione di pegno o usufrutto, che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni della società che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, in contrasto con le previsioni del terzo comma del presente articolo. Diversamente, il negozio è inefficace nei confronti della società e dei soci ed esso non dà diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali da parte dei terzi.

Le azioni devono essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime, in contrasto con il terzo comma del presente articolo. Gli atti che determinino siffatte conseguenze sono inefficaci nei confronti della società e dei soci e non danno ai terzi diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamenti a titolo oneroso o gra-

PACCHIA BANDA NON UTILIZZATA

<p>tuito alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio.</p> <p>I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.</p> <p>In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.</p>	<p>tuito alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio.</p> <p>I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.</p> <p>In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 7 - Aumento del capitale</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'art. 2441 c.c.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoplate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, terzo comma, c.c..</p> <p>L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale sociale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà essere redatta da un notaio e depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 c.c..</p> <p>In caso di trasferimento di diritti di opzione in violazione di quanto previsto dall'art. 6, tale trasferimento sarà inefficace nei confronti della società e dei soci, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 7 - Aumento del capitale</p> <p style="text-align: center;">IDEM</p> <p>L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare</p>
<p>ART. 8 – Azioni, trasferimenti di azioni, recesso delle azioni correlate, prelazione e gradimento</p> <p>8.1 La partecipazione è rappresentata da azioni. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.</p> <p>I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del sag-</p>	<p>ART. 8 – Azioni, trasferimenti di azioni, recesso delle azioni correlate, prelazione e gradimento</p> <p>I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.</p>

PACIANT BANGUN TIDUR UJUKAN

gio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 c.c..

8.2 I titolari di azioni di categorie "a", "b" e "c" hanno diritto di percepire un dividendo correlato ai dividendi distribuiti rispettivamente da UNICA RETI S.p.A., START ROMAGNA S.p.A. e ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., ai sensi dell'art. 6 che precede.

8.3 I soci titolari di azioni correlate, ai sensi dell'art. 6 che precede, hanno diritto di recedere dalla società con preavviso di 180 giorni, per tutte o parte delle azioni appartenenti alla medesima categoria speciale.

Ai soci titolari delle azioni correlate, che hanno esercitato il recesso, spetta il valore di liquidazione che potrà essere corrisposto in denaro ovvero in natura attraverso la restituzione delle azioni della società cui si riferisce il dividendo correlato. In caso di liquidazione in denaro il valore di liquidazione verrà determinato in misura pari alla frazione del patrimonio netto contabile della società cui si riferisce il dividendo correlato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Spetta all'assemblea dei soci e all'assemblea speciale della categoria di azioni stabilire, a maggioranza, se la liquidazione avverrà in denaro o in natura. Nel caso in cui la liquidazione venga stabilita in natura spetta al socio il diritto di revocare la domanda di recesso entro 90 giorni dalla deliberazione delle assemblee.

8.4. Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, che precede e dal presente articolo.

8.4.1. Il trasferimento delle azioni ordinarie e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci titolari di azioni ordinarie.

8.4.2. Qualora un socio ordinario (di seguito, il "Socio cedente") intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni ordinarie, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni ordinarie in caso di aumento di capitale sociale, deve previamente, con raccomandata AR, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta, specificando il nome del terzo e/o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

8.4.3. Ai fini del presente statuto, per "trasferimento" si intende: (i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuita od onerosa, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso (ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permutate, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trusts, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno, escussioni di garanzie, costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita, atti di fusione o scissione relativi al

8.2 I titolari di azioni di categorie "A", "B" e "C" hanno diritto di percepire un dividendo correlato ai dividendi distribuiti rispettivamente da UNICA RETI S.p.A., START ROMAGNA S.p.A. e ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., ai sensi dell'art. 6 che precede.

PACCHIA BIANCA NON ULTIMATA

Socio Cedente) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle azioni ordinarie delle Società.

8.4.4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede e darne comunicazione a tutti i soci ordinari (di seguito, i "Soci Prelazionari") entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

8.4.5. I Soci Prelazionari che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono manifestare, a mezzo di raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvede a dare comunicazione al Socio Cedente e a tutti i Soci Prelazionari a mezzo lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.

8.4.6. Trascorsi i termini di cui sopra, il Socio Cedente può alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.

8.4.7. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci Prelazionari, le azioni ordinarie o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

8.4.8. Se qualcuno dei Soci Prelazionari non possa o non voglia esercitare la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci Prelazionari che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

8.4.9. Qualora il Socio Cedente intenda disporre delle azioni a fronte di una controprestazione, anche solo parzialmente, in natura o comunque senza un corrispettivo fungibile, i Soci Prelazionari, nel caso intendano esercitare la prelazione, dovranno comunicare, nei tempi e nelle forme di cui al presente articolo, se intendano eseguire le controprestazione in natura ovvero se intendano versare un importo corrispondente in denaro, fermo restando che in quest'ultimo caso il prezzo di acquisto sarà determinato di comune accordo tra le parti ovvero ai sensi dall'art. 1473 c.c..

8.4.10. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni ordinaria nei confronti della società è subordinata all'accertamento da parte dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, che il trasferimento stesso abbia rispettato il vincolo di cui all'art. 6 che precede.

8.5 Il trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle, azioni ordinarie della Società a terzi non soci non produce effetti

8.4.4. **L'Organo Amministrativo** provvede e darne comunicazione a tutti i soci ordinari (di seguito, i "Soci Prelazionari") entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

8.4.5. I Soci Prelazionari che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono manifestare, a mezzo di raccomandata AR indirizzata **all'Organo Amministrativo**, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. **L'Organo Amministrativo**, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione al Socio Cedente e a tutti i Soci Prelazionari a mezzo lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.

SACCHATA BHAGYA NON UCHYAYATA

<p>nei confronti della società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo.</p> <p>8.5.1. Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino direttamente o indirettamente (collegati/controllati) in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società o sue controllate o collegate.</p> <p>8.5.2. L'eventuale mancato rilascio dal gradimento deve essere sempre motivato e deve essere comunicato al Socio Cedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della raccomandata AR di cui al comma 8.4.2 che precede.</p> <p>8.5.3 Le clausole di cui al presente articolo non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulla o comunque relativo alle azioni ordinarie della Società tra e a enti locali, e nel caso di trasferimenti che avvengano in esito a procedure di gara ad evidenza pubblica eventualmente bandite, singolarmente o congiuntamente, dai Comuni di cui all'art. 6, e nel caso che un socio trasferisca in tutto o in parte la quota di partecipazione posseduta a una sua società controllata.</p> <p>8.5.4. Le azioni di categoria "a", "b" e "c" sono trasferibili ai portatori delle azioni delle medesime categorie, ai portatori di azioni ordinarie, ovvero a terzi non soci, aventi i requisiti soggettivi previsti nello Statuto.</p> <p>Qualora il socio Cedente azioni correlate intenda trasferire le predette azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci titolari della medesima categoria di azioni correlate, secondo la procedura prevista ai commi che precedono.</p> <p>Qualora le azioni correlate oggetto di offerta in prelazione risultino inoptate, in tutto o in parte, devono essere offerte in prelazione ai portatori di azioni ordinarie, secondo la procedura prevista ai commi che precedono. In caso di sottoscrizione le azioni correlate vengono automaticamente convertite in azioni ordinarie.</p> <p>Qualora le azioni correlate oggetto di offerta in prelazione risultino ulteriormente inoptate anche da parte dei soci portatori di azioni ordinarie potranno essere offerte a terzi non soci che rispondano ai requisiti di cui all'art. 6.</p> <p>Qualora il Cessionario delle azioni correlate risulti un soggetto non socio, il trasferimento delle azioni non produrrà effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo, secondo quanto previsto ai commi precedenti.</p>	<p>8.5.2. L'eventuale mancato rilascio dal gradimento deve essere sempre motivato e deve essere comunicato al Socio Cedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Organo Amministrativo della raccomandata AR di cui al comma 8.4.2 che precede.</p> <p>8.5.4. Le azioni di categoria "A", "B" e "C" sono trasferibili ai portatori delle azioni delle medesime categorie, ai portatori di azioni ordinarie, o a terzi non soci, aventi i requisiti soggettivi previsti nello Statuto.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 9 – Obbligazioni</p> <p>La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative anche convertibili in azioni e/o con warrant, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>L'Assemblea, con apposita delibera adottata, in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9 – Obbligazioni</p> <p>IDEM</p> <p>L'Assemblea, con apposita delibera adottata, in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della delibe-</p>

CAQUANA BARRA NON UTILIZATA

<p>della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili. Si applicano le disposizioni della sezione VII capo V del Libro V del Codice Civile. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono praticabili sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza del capitale interamente pubblico nei termini di cui all'art. 6 del presente statuto: diversamente, esse sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.</p>	<p>razione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili. IDEM</p>
<p>ART. 10 - Strumenti finanziari La Società può emettere altri strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, fornite di specifici diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, escluso comunque il diritto di voto in assemblea, e ciò a fronte dell'apporto di capitali da parte di soci o di terzi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, ultimo comma, c.c.. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci. La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e circolazione e le modalità di rimborso. Gli strumenti finanziari che condizionino tempi ed entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono praticabili sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza del capitale interamente pubblico nei termini di cui all'art. 6 del presente statuto: diversamente, esse sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.</p>	<p>ART. 10 - Strumenti finanziari IDEM</p>
<p>ART. 11 - Assemblea Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c.. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno: entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale ed entro il ventotto febbraio dell'anno cui si riferisce il Budget, per l'approvazione di quest'ul-</p>	<p>ART. 11 - Assemblea E' fatto divieto alla Società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società. IDEM</p>

PACCHIA BANDA NON ULTIMATA

<p>timo. L'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società come nel caso della prevalenza dell'attività di assunzione e gestione delle partecipazioni; in questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. (ovvero nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.</p>	<p>L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.</p>
<p>ART. 12 - Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Comune di Forlì mediante avviso comunicato ai soci tramite lettera raccomandata A.R. o tramite PEC che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.</p> <p>L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.</p>	<p>ART. 12 - Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Comune di Forlì mediante avviso comunicato ai soci tramite lettera raccomandata A.R. o tramite PEC che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.</p> <p>IDEM</p> <p>L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.</p>
<p>ART. 13 - Partecipazione alle Assemblee</p> <p>Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci, almeno due giorni prima dell'assemblea e che abbiano depositato le loro azioni entro detto termine presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.</p> <p>Gli enti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona designata mediante delega scritta.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.</p>	<p>ART. 13 - Partecipazione alle Assemblee</p> <p>IDEM</p>
<p>ART. 14 - Presidenza dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio</p>	<p>ART. 14 - Presidenza dell'Assemblea</p> <p>Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Ammini-</p>

PACQUATA BIANCA NON ULTIMATA

<p>di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, o in mancanza di quest'ultimo l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.</p>	<p>strazione, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato o, in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci presenti.</p> <p>IDEM</p>
<p>ART. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea</p> <p>Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge nei singoli casi.</p> <p>I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.</p> <p>Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.</p>	<p>ART. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea</p> <p>Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge nei singoli casi.</p> <p>I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Nei casi in cui sia prescritto dalla Legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.</p> <p>Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.</p>
<p>ART. 16 - Materie riservate all'Assemblea ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) approva il bilancio di esercizio che prevederà, fra l'altro, la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto del comune (c.d. "in house providing");</p> <p>- la autonoma evidenziazione dei risultati per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse al fine di rendere trasparenti e separati gli esiti gestionali di tale attività rispetto a quelli della assunzione e gestione delle partecipazioni;</p> <p>b) prende atto della nomina degli amministratori e fra essi del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione così come previsto all'art. 17 che segue;</p> <p>c) prende atto della nomina dei membri del Collegio Sindacale, e nomina fra essi del Presidente, così come previsto dall'art. 25 che segue;</p> <p>d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;</p> <p>e) approva il Budget della società proposto dal Consiglio di Amministrazione che prevederà, fra l'altro, la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto del comune (c.d. "in house providing") e della gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali;</p> <p>f) autorizza la cessione di partecipazioni in società ed</p>	<p>ART. 16 - Materie riservate all'Assemblea ordinaria</p> <p>IDEM</p> <p>e) approva il Budget della società proposto dall'Organo Amministrativo che prevederà, fra l'altro, la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto (c.d. "in house providing") e della gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali;</p>

PRODOTTO IN ITALIA

enti, non previsti nel Budget;

g) autorizza l'acquisto di partecipazioni, non previsti nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori, in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

h) autorizza le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

i) autorizza le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

j) autorizza il Consiglio di Amministrazione a deliberare in seno alle Assemblee delle società partecipate sulle seguenti materie:

1. nomina degli amministratori su proposta dell'Amministratore Delegato, fatta eccezione degli amministratori nominati direttamente dal Sindaco del Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 2449 c.c.;

2. vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate;

k) autorizza il Consiglio di Amministrazione a deliberare in seno alle assemblee delle società partecipate che operano in house providing sulle seguenti materie:

1. nomina degli amministratori su proposta dell'Amministratore Delegato, fatta eccezione degli amministratori nominati direttamente dai soci ai sensi dell'articolo 2449 c.c.;

2. vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate;

3. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

4. approvazione budget previsionale;

5. compenso spettante agli amministratori e ai sindaci;

6. modifiche dell'atto costitutivo;

7. autorizzazione per l'acquisizione o per la cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

8. autorizzazione delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

9. autorizzazione delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposi-

MACQUARIA BANKING NON UTILIZZATA

<p>ta deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;</p> <p>10. autorizzazione alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;</p> <p>11. prestazioni di garanzie per mutui contratti per importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;</p> <p>12. acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti, escluse attività facenti parte di servizi già affidati o segmenti di essi;</p> <p>13. acquisizioni di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione e gara;</p> <p>14. acquisti e alienazioni di beni immobili di importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci.</p>	
<p>16- bis) ASSEMBLEE SPECIALI</p> <p>1. I portatori delle azioni di categorie "a", "b" e "c" si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti.</p> <p>2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.</p> <p>3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.</p>	<p>16- bis) ASSEMBLEE SPECIALI</p> <p>I portatori delle azioni di categorie "A", "B" e "C" si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti.</p> <p>Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.</p> <p>Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'art. 2415 c.c..</p>
<p>ART. 17 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, ovvero da un amministratore unico.</p> <p>L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la forma dell'organo amministrativo e il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Al Comune di Forlì spetta la nomina di due o tre amministratori, nel caso il consiglio sia composto rispettivamente da tre o cinque componenti, ed eventualmente la revoca, ai sensi dell'art. 2449 c.c., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m), e 50,</p>	<p>ART. 17 – Organo Amministrativo</p> <p>La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri o 5 membri, ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa. Restano fermi ed invariati gli organi amministrativi nominati prima dell'adozione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016 fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio.</p> <p>L'assemblea, prima di procedere alla nomina, determina la forma dell'organo amministrativo e il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>L'organo amministrativo è nominato per un periodo non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.</p> <p>Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione, al Comune di Forlì spetta la nomina di due o tre amministratori, nel caso il consiglio sia composto rispettivamente da tre o cinque componenti, ed eventualmente la revoca, ai sensi dell'art. 2449 c.c., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal</p>

PACCHIA BANDA NON UTILIZZATA

<p>comma 8, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.</p> <p>Gli altri amministratori sono nominati dall'assemblea degli azionisti con il sistema delle liste presentate dai soci diversi dal Comune di Forlì che non potrà presentare o sottoscrivere alcuna lista.</p> <p>La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.</p> <p>Le liste dovranno essere presentate con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c..</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ciascuna lista non potrà contenere un numero di candidati superiori a quelli da eleggere.</p> <p>Qualora debbano essere eletti 2 (due) consiglieri i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per 1, 2.</p> <p>I quozienti ottenuti saranno assegnati con progressione decrescente, ai candidati di ciascuna lista nell'ordine indicati nella lista stessa.</p> <p>Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>E' espressamente escluso il voto segreto.</p> <p>La nomina degli amministratori dovrà garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, come previsto per legge.</p>	<p>combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m), e dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.</p> <p>..... IDEM</p>
<p>ART. 18 - Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza degli amministratori</p> <p>Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e che:</p> <p>a) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;</p> <p>b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;</p> <p>c) si trovano in situazione di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina di consigliere comunale contemplate negli articoli previsti dal Capo II, Titolo III del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;</p> <p>d) si trovano in ogni altre situazione di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla normativa</p>	<p>ART. 18 - Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza degli amministratori</p> <p>Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e che:</p> <p>a) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;</p> <p>b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;</p> <p>c) si trovano in situazione di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina di consigliere comunale contemplate negli articoli previsti dal Capo II, Titolo III del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;</p> <p>d) si trovano in ogni altre situazione di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla normativa</p>

PACQUETA BANCHE NON UTILIZZATA

<p>tempo per tempo vigente.</p>	<p>tempo per tempo vigente. I componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa.</p>
<p>ART. 19 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.</p> <p>Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.</p>	<p>ART. 19 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente, con funzioni esclusivamente vicarie, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.</p> <p>Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.</p>
<p>ART. 20 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio</p> <p>Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, qualora ne faccia richiesta scritta il Comune di Forlì nella sua qualità di socio.</p> <p>La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, o telex o telegramma o telefax, o posta elettronica (e-mail), contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima, compreso quello di spedizione, a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo.</p> <p>Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.</p> <p>Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono pertanto delegabili a propri componenti le seguenti deliberazioni:</p> <p>a) l'approvazione del Budget della società nei quali dovrà essere indicato specificatamente, fra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti;</p> <p>b) le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;</p> <p>c) le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi su-</p>	<p>ART. 20 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.</p> <p>.... IDEM</p>

PACCAIA DELLA NON UTILIZZATA

periori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;

d) le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle Assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;

e) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;

f) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;

g) la cessione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;

h) l'acquisizione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 21 - Poteri del Consiglio. Deleghe. Comitato per il controllo interno. Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti, sempre nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci come previste dall'art. 15 del presente Statuto.

~~Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti indicati all'art. 20 e nei limiti dell'art. 2381 c.c., delega le proprie attribuzioni ovvero per singole categorie di atti, ad uno dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega (Amministratore Delegato).~~

ART. 21 - Poteri dell'Organo Amministrativo. Deleghe. Comitato per il controllo interno. Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione, **qualora costituito**, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti, sempre nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci come previste dall'art. 15 del presente Statuto.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, competono le attribuzioni previste dall'art. 2381 c.c.

E' prevista l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione esclusivamente ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di de-